

GUIDA SINTETICA

PROSECUZIONE DELL'ISCRIZIONE IN QUALITÀ DI TITOLARI REVERSIBILI/INDIRETTI

Ai sensi del punto 7 dell'art. 4 dello Statuto, (consultabile nel sito internet del Fondo alla voce "Archivio documenti" - "Statuto"), l'iscrizione al Fondo Sanitario può essere mantenuta anche da parte dei familiari degli iscritti deceduti, a condizione che:

- siano destinatari di un trattamento pensionistico di reversibilità, relativo al deceduto pensionato, ovvero indiretto, relativo al deceduto in servizio/in esodo;
- fossero già stati resi beneficiari delle prestazioni del Fondo da parte del de cuius;

L'iscrizione in qualità di titolare, richiede la presenza di entrambe le condizioni sopraindicate; gli altri componenti dello stesso nucleo già resi beneficiari dal de cuius possono invece mantenere la qualifica di beneficiario anche se non percettori di pensione di reversibilità/indiretta, sempreché siano in possesso dei requisiti previsti all'art. 5 dello Statuto.

All'atto della prosecuzione dell'iscrizione come titolare, inoltre, in via esclusiva e ferme restando le norme statutarie, è data facoltà di variare il nucleo familiare, cessando taluni dei familiari già resi beneficiari dal de cuius. La cessazione avrà decorrenza ed effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo al decesso del de cuius; i familiari cessati non potranno essere resi nuovamente beneficiari pro futuro.

Per la prosecuzione dell'iscrizione al Fondo occorre inviare il modulo "Piri – Prosecuzione dell'iscrizione in qualità di titolari reversibili/indiretti" a mezzo raccomandata, compilato e sottoscritto, stampabile dal sito internet del Fondo - sezione Moduli Anagrafe al sottoindicato indirizzo:

Fondo Sanitario Integrativo del Gruppo Intesa Sanpaolo
Unità Anagrafe
Via A. Cechov 50/5
20151 MILANO

oppure inviare all'indirizzo di posta elettronica certificata fondosanitariointesasampaolo@postecert.it

Detto invio dovrà essere effettuato entro il termine del 4° mese dalla data del decesso del de cuius, avendo cura di compilare e sottoscrivere il modulo nelle diverse sezioni, anche con riferimento al rilascio del consenso al trattamento dei dati personali.

Al modulo dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- certificato di morte del de cuius rilasciato dal Comune (nel caso il de cuius fosse in esodo o in quiescenza) o autocertificazione nei termini di legge;
- certificazione del percepimento della pensione di reversibilità/indiretta (per i pensionati INPS modello TE08 o analogo per i pensionati INPDAP ex CPDEL). Il dato risulta necessario ai fini di verificare i requisiti per la prosecuzione dell'iscrizione in qualità di titolare;
- certificazione dell'imponibile di pensioni diverse da quella sopracitata (escluse quelle erogate dai Fondi Previdenziali Aziendali). Il dato risulta necessario ai fini della perequazione stabilita dall'INPS che il Fondo effettua in ottemperanza alla normativa statutaria;
- certificato di stato di famiglia rilasciato dal comune o in alternativa autocertificazione sul modulo disponibile sul sito del Fondo Moduli – sezione Anagrafe
- consenso al trattamento dati - REG. UE 679/2016 (GDPR), debitamente compilato e sottoscritto da tutti i componenti del nucleo familiare reso beneficiario;
- autorizzazione all'addebito delle contribuzioni da rilasciare tramite home banking ovvero compilando il mandato SEDA e rivolgendosi alla filiale di appoggio del conto, secondo le istruzioni disponibili sul sito internet.

Il mancato invio della documentazione sopra elencata nei termini previsti, precluderà la possibilità di iscrizione al Fondo anche pro futuro.

La prosecuzione dell'iscrizione al Fondo in qualità di nucleo beneficiario reversibile prevede due alternative, con prestazioni e contribuzioni significativamente diverse:

- A) Gestione iscritti in quiescenza, con prestazioni erogate direttamente dal Fondo secondo il "Regolamento delle prestazioni per gli iscritti in quiescenza" consultabile sul sito del Fondo e con una contribuzione in percentuale sull'imponibile pensionistico/ultima retribuzione del de cuius, come di seguito meglio precisato;

- B) Gestione Mista, con prestazioni sanitarie fruibili attraverso la polizza assicurativa di tipo “grandi rischi” prevista dall’Appendice 3 dello Statuto (il fascicolo informativo della polizza é consultabile sul sito del Fondo) e contribuzioni in cifra fissa, come di seguito meglio precisato.

CONTRIBUZIONI:

Ad intervenuta prosecuzione dell’iscrizione, per i titolari di pensione di reversibilità/ titolari di pensione indiretta sino al 31 dicembre dell’anno del decesso del de cuius, viene mantenuta l’iscrizione al Fondo tramite il pagamento della contribuzione relativa ai familiari beneficiari.

A decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello del decesso del de cuius sono dovute le seguenti contribuzioni:

- A) Nel caso di iscrizione alla gestione quiescenti:

La contribuzione dovuta dall’iscritto destinatario di trattamento pensionistico di reversibilità (deceduto pensionato) è calcolata sul 65% del trattamento pensionistico del de cuius nella misura prevista dallo Statuto del Fondo e comunque su una base minima di € 20.000 annui.

La contribuzione dovuta dall’iscritto destinatario di trattamento pensionistico indiretto (deceduto dipendente/esodato) è calcolata sul 65% dell’ultima retribuzione percepita in servizio dal de cuius nella misura prevista dallo Statuto del Fondo.

Allo stato l’addebito viene effettuato mensilmente nelle seguenti misure percentuali:

- 3,00% per il titolare;
- 0,25% per ogni familiare fiscalmente a carico (sino ad un massimo dello 0,75%);
- 1,50% per ogni familiare fiscalmente non a carico.

- B) Nel caso di iscrizione nella gestione mista:

il premio annuo per l’iscritto e per gli eventuali familiari fiscalmente a carico resi beneficiari è fissato attualmente in 500 euro annui. I premi per i familiari fiscalmente non a carico sono attualmente pari a:

- 74 euro per coniuge/unito civilmente/coniuge di fatto
- 64 euro per ogni figlio (anche se adottato o in affidato preadottivo)
- 85 euro per ciascun genitore, fratello o sorella

Recesso

Una volta formalizzata la richiesta di prosecuzione dell’iscrizione, la facoltà di recesso, come previsto dalla normativa statutaria, potrà essere esercitata unicamente:

- a partire dal 31 dicembre del terzo anno successivo all’iscrizione come titolare, con effetto dal 1° gennaio dell’anno seguente; (tale iscrizione decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo al decesso del de cuius);
- entro il 31 dicembre dell’anno in cui siano stati previsti aumenti delle contribuzioni a carico dell’iscritto superiori al 10% su base annua, con effetto dal 1° gennaio dell’anno seguente.

Nell’eventualità che non si intenda proseguire l’iscrizione, la copertura del Fondo - ai sensi dell’art. 7 dello Statuto – viene meno dal giorno successivo al decesso del de cuius. Gli importi erogati a fronte di prestazioni eventualmente fruite successivamente a detta data dovranno pertanto essere restituiti al Fondo, così come previsto dall’art. 11, punto 7 dello Statuto. La contribuzione eventualmente versata a partire dal mese successivo al decesso del de cuius, ai sensi della normativa statutaria in vigore, viene restituita.

CASI PARTICOLARI – INDICAZIONI SPECIFICHE:

Iscritti beneficiari delle prestazioni a mezzo polizza sanitaria Percorso di ingresso – Appendice 2

Gli iscritti al Fondo che beneficiano di copertura tramite polizza sanitaria – Appendice 2, all’atto del decesso del titolare, possono richiedere il mantenimento dell’iscrizione utilizzando il modulo sopra indicato.

In tal caso, il cosiddetto “percorso di ingresso” prosegue secondo la durata inizialmente prevista: sino al 31 dicembre dell’anno del decesso, andrà quindi corrisposta al Fondo la quota mensile del cosiddetto “contributo di ingresso” relativa ai familiari beneficiari. Viceversa, nel caso venga scelta l’iscrizione nella Gestione Mista, il percorso di ingresso si interrompe con il 31 dicembre dell’anno di decesso del de cuius.

Nel caso invece venga scelta l’iscrizione alla Gestione iscritti in quiescenza, dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello del decesso del de cuius, la contribuzione dovuta dall’iscritto titolare viene calcolata nella misura prevista dallo Statuto del Fondo come sopra specificato:

Al termine del percorso di ingresso, senza soluzione di continuità nell’iscrizione, a fronte del versamento della contribuzione, saranno riconosciute le prestazioni sanitarie erogate direttamente dal Fondo previste dal Regolamento delle prestazioni per gli iscritti in quiescenza, qualora sia stata richiesta l’iscrizione in detta gestione.

Iscritti provenienti dal FIA CARIPARO

Con riferimento alle previsioni già contenute nel Regolamento del FIA Cariparo, restano confermate le attribuzioni contributive ivi previste, che continueranno ad essere versate dalla Cassa di Risparmio del Veneto, a scomputo della contribuzione individualmente dovuta da ciascun iscritto, unicamente in caso di mantenimento dell’iscrizione al Fondo Sanitario ed in costanza della stessa.